



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL'A.S.D. KENDOKAN BUDO CAVA

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 15,00 si è riunita presso la sede sociale l'assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione sportiva A.S.D. Kendokan Budo Cava con sede in Cava de' Tirreni via Gino Palumbo n.20 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adesione al Terzo Settore, modifica Statuto.

Sono presenti n. 20 Soci Effettivi su 32 e l'intero Consiglio Direttivo. Assume la presidenza il Presidente Infranzi Gaetano il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Armando Angellotti.

Sul punto primo dell'ordine del giorno il Presidente comunica che in seguito alla scadenza del contratto di locazione dell'immobile comunale, al fine della partecipazione alla gara per la concessione in locazione dello stesso occorre che la nostra associazione aderisca al c.d. Terzo Settore che consentirà inoltre, vantaggi in termini di nuove opportunità di sviluppo.

Dopo aver illustrato più in dettaglio la normativa vigente sul Terzo Settore il Presidente legge ai presenti lo statuto dell'Associazione soffermandosi sugli articoli modificati e sottolineando che nella sostanza poco è modificato oltre alla nuova denominazione che sarà: "ASD Kendokan Budo Cava Ente del Terzo settore".

Al termine della lettura dell'intero documento il Presidente invita i presenti a votare sulla modifica statutaria di cui all'ordine del giorno e l'assemblea ritenendosi bene informata approva all'unanimità.

Preso atto della modifica il cui Statuto che viene allegato al presente verbale il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Del che l.c.e s. è verbale.

Il Presidente

Gaetano Infranzi

A.S.D. KENDOKAN BUDO CAVA  
VIA G. PALUMBO, 20  
84019 CAVA DE' TIRRENI (SA)

Il segretario

Armando Angellotti

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DELLA REGIONE CALABRIA  
Ufficio Territoriale di Salerno  
Piazzetta di San Marco, 10 - 84100 Salerno  
Anno 276 16/02/2024  
per l'approvazione  
Salerno, il 16/02/2024



## STATUTO

### ART.1

#### (Denominazione e Sede)

Il 15.10.2016 l'Associazione modificava il suo statuto originario CON NUOVO atto costitutivo e statuto al fine di assumere la qualifica di Associazione sportiva dilettantistica, in breve A.S.D.

In data 25.11.2023 l'Associazione modificava lo statuto, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia per cui la stessa assumeva la seguente denominazione

#### “A.S.D. KENDOKAN BUDO CAVA Ente del Terzo Settore”

in breve, A.S.D. Kendokan Budo Cava ETS, con sede in Cava de' Tirreni, via Gino Palumbo, n.20. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “A.S.D. KENDOKAN BUDO CAVA Ente del Terzo Settore”.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Salerno, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale o nazionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

### ART. 2

#### (Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- organizzazione, promozione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Nel rispetto degli Statuti e Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva si statuisce che l'Associazione è estranea ad ogni influenza di razza, di religione e politica.

L'Associazione ha facoltà di affidarsi ad un Ente di Promozione Sportiva e/o a più Federazioni Sportive riconosciute o non, dal CONI, nonché ad altre Associazioni svolgenti attività e discipline sportive, sia nazionali che internazionali.

L'Associazione favorisce lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati a qualsiasi ente e/o organizzazione/federazione di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'Associazione Potrà collaborare ed anche ospitare altre Associazioni o Club che perseguono gli stessi obiettivi.

Gli scopi dell'Associazione potranno essere perseguiti anche con la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive nonché con la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e multimediali.

### ART.3

#### (I Soci)

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo
- d) Soci Benemeriti: sono soci benemeriti coloro che avendo maturato onorificenze e/o meriti sportivi/sociali o che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento degli scopi sociali, vengono insigniti di tale riconoscimento. La proposta di socio benemerito è di esclusiva pertinenza del Presidente che la propone al Consiglio Direttiva ed all'Assemblea per l'approvazione. La qualifica di socio benemerito non dà luogo ad alcun diritto o dovere associativo, il socio benemerito potrà unicamente assistere alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

### ART. 4

#### (Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Le categorie dei soci non danno luogo a differenziazioni di diritti e doveri.

Possono essere ammessi a far parte dell' Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, dichiarando di aver letto lo Statuto sociale e di condividere gli scopi sociali.

Per i minori d'età è necessario l'assenso di un genitore o di entrambi se legalmente separati. L'ammissione può essere rifiutata dal Presidente solo per gravi ed insindacabili motivi e riconducibili a motivi che ostano alla onorabilità dell' Associazione.

La qualifica di socio con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con l'ammissione a seguito di domanda e sottoscrizione della scheda di iscrizione nella quale tra l'altro il socio se maggiorenne a chi ne le veci e/o esercita la patria potestà/tutore o altre figure di rappresentanti legali di minori inabili ecc., , dichiara di aver letto ed accettato quanto previsto nel presente Statuto. Non sono ammessi soci temporanei.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'Adesione all'Associazione comporta:

1. accettazione incondizionata dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
2. diritto di elettorato attivo e passivo;
3. il dovere di corrispondere le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
  1. il dovere di osservare rapporti di rispetto e di educazione con gli altri soci e g organi
  2. dell' Associazione.
3. il diritto di recesso, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente ed il cui esercizio non dà luogo ad alcun compenso, rimborso a indennità
4. La perdita della qualità di socio può avvenire per delibera del Consiglio Direttivo o su iniziativa del Presidente per a) continuata morosità, b) mancato rispetto dello statuto e de regolamenti, c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo o indicata dal Presidente.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

La perdita della qualità di socio per esclusione o decadenza uno decisa dal Consiglio Direttivo o dal Presidente avrà effetto immediato e sarà comunicata all'interessato previo informale e riservato colloquio con lo stesso. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'opposizione al provvedimento di espulsione, comunicato al Presidente, comporterà l'obbligatorietà della nomina del Collegio dei Probi Viri o di un Collegio arbitrale composti come indicato nell'art. 11 del presente Statuto. Le eventuali spese saranno anticipate dal ricorrente ed addebitate alla conclusione del giudizio a carico della parte soccombente. Qualsiasi attività svolta dai soci o dai soci che abbiano incarichi di responsabilità, saranno svolte a titolo gratuito e qualificate attività di volontariato e/o di servizio a favore dell'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali; eventuali importi spesi ed anticipati saranno oggetto di rimborsi spesa se preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo o autorizzati dal Presidente. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## ART. 5

### (Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

## ART. 6

### (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 7

### (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30x giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## ART. 8

### (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 9

##### (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

E ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### ART. 10

##### (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 11

##### (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 12

##### (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 13

##### (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 14

##### (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### ART. 15

##### (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### ART. 16

##### (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione

sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### ART. 17

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 18

##### **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### ART. 19

##### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 20

##### **(Le convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 21

##### **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### ART. 22

##### **(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

STATUTO KENDOKAN BUDO CAVA ETS

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

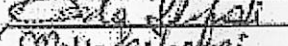
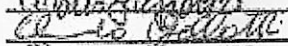
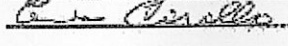
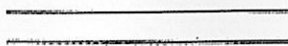
Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori  
  
  
  
  


A.S.D. KENDOKAN BUDO CAVA  
VIA G. PAU UMBRO, 20  
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)

